

A tutti Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 46-2025

**Oggetto: Accordo regionale del CCNL Metalmeccanica Artigianato**

Lo scorso 22 luglio 2025 Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claii Lombardia, Casartigiani Lombardia e Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno siglato il rinnovo del CIRL per i settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Autoriparazione, Odontotecnica, Orafi Argentieri, Affini e Restauro beni culturali.

Tale accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

L’accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino **al 31 luglio 2029**.

I punti chiave del contratto riguardano principalmente:

- Malattia;
- Elemento Regionale Lombardia;
- Welfare aziendale contrattuale;
- Quota di servizio.

**Malattia**

Dal 1° agosto 2025, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall’art. 61 del CCNL Area Meccanica vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (detto periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l’integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.

Nel corso di ciascun anno di calendario (*dal 1° gennaio al 31 dicembre*) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

**Elemento regionale Lombardia**

**Dal 1° novembre 2025** l’istituto denominato “**Premio di produzione collettivo regionale**”, cesserà di essere erogato e verrà sostituito con “**Elemento Regionale Lombardia**” (ERL).

I relativi importi lordi mensili sono pari a:

Livello	Imp. Premio Prod. Regionale al 31/10/2025	Imp. ERL dal 1° novembre 2025	Imp. ERL dal 1° luglio 2026	Imp. ERL dal 1° febbraio 2027
1A	103,81	125,16	135,83	146,50
1	103,81	125,16	135,83	146,50
2	92,96	112,82	122,75	132,68
2B	83,67	102,42	111,80	121,18
3	77,98	96,01	105,03	114,05

Livello	Imp. Premio Prod. Regionale al 31/10/2025	Imp. ERL dal 1° novembre 2025	Imp. ERL dal 1° luglio 2026	Imp. ERL dal 1° febbraio 2027
4	68,69	85,69	94,19	102,69
5	64,30	80,67	88,86	97,04
6	59,13	74,74	82,55	90,35

Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui agli articoli 26 e 27 punto 9 del vigente CCNL.

### **Welfare Aziendale Contrattuale**

Dal 1° gennaio 2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a euro 28,00 per ciascun mese di servizio prestato nell'anno presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Hanno diritto al welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova, ed in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con:

- contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è pari a euro 14,00.

In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:

- euro 28,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- euro 14,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;

mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto.

I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare.

I suddetti importi sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR e di ogni altro istituto contrattuale.

Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:

- nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
- nel mese di maggio per i valori maturati nei mesi da novembre a aprile.

**Limitatamente all'anno 2025** gli strumenti di welfare sono applicabili ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo (*ossia dal 22 luglio 2025*) o assunti successivamente a tale data, e resi disponibili:

- nel mese di settembre per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
- nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da giugno 2025 a ottobre 2025.



*Dr. Paolo Dalmascio*

*Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo*

Le parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente accordo.

**Quota di servizio**

Con il presente accordo CCRL è stata istituita una quota di servizio a carico dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie, pari ad una quota annuale di euro 15,00.

L'importo sarà trattenuto dal datore di lavoro con la mensilità di dicembre di ciascun anno e versato sul conto corrente bancario appositamente indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCRL.

Ai lavoratori sarà consegnato un apposito modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 10 settembre 2025

***Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmascio***